

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1075)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, DE SABBATA, GIANOTTI,  
TARAMELLI e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Modifiche all'articolo 119 del testo unico del 30 marzo 1957,  
n. 361, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1982, ha dichiarato che i rappresentanti di lista non possono essere considerati membri degli uffici elettorali alla stregua del presidente e degli scrutatori. Per tale motivo ad essi non spettano tre giorni di ferie retribuite, riconosciute invece agli altri membri degli uffici elettorali.

Ora, essendo i rappresentanti di lista designati dai partiti, si comprende come essi non percepiscano gli emolumenti dello Stato. Svolgendo tuttavia un'attività essenziale, quale quella di rappresentare i partiti negli uffici elettorali, riteniamo che anche ad essi vadano ugualmente garantiti tre giorni di ferie retribuite, senza di che mancherebbero le condizioni elementari per lo svolgimento della loro attività.

Con la proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione, si vuole appunto equiparare i rappresentanti di lista ai membri dell'ufficio elettorale per quanto riguarda il diritto ad avere dai datori di lavoro tre giorni di ferie retribuite, in aggiunta a quelli spettanti per legge o per accordi sindacali o aziendali.

L'altra modifica dell'articolo 119 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, che proponiamo, consiste semplicemente nell'aggiornamento della norma in linea con l'interpretazione giurisprudenziale ormai prevalsa (anche a livello di Corte costituzionale), secondo la quale il diritto ivi previsto vale non solo in occasione delle elezioni politiche, ma anche per quelle europee.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« In occasione delle elezioni politiche, amministrative e per il Parlamento europeo, le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, comprese quelle di rappresentante di lista, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».